

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                    **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/179 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 febbraio 2015**

**che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti**

*[notificata con il numero C(2015) 445]*

(GU L 30 del 6.2.2015, pag. 38)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

|  | n.    | pag. | data       |
|--|-------|------|------------|
| ► <b><u>M1</u></b> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2187 della Commissione del 16 novembre 2017 | L 309 | 19   | 24.11.2017 |



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/179 DELLA  
COMMISSIONE**

**del 4 febbraio 2015**

**che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti**

*[notificata con il numero C(2015) 445]*

*Articolo 1*

**Autorizzazione a prevedere una deroga**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, in appresso «le scatole», che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

**Obbligo di notifica**

1. L'importatore notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o degli Stati membri del punto di entrata e del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, la propria intenzione di introdurre una spedizione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
  - a) la data dell'introduzione prevista;
  - b) un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;
  - c) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
  - d) il punto di entrata dell'introduzione prevista;
  - e) l'indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata.

*Articolo 3*

**Controlli da parte degli organismi ufficiali responsabili**

L'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, controlla la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell'allegato:

- a) punti 1) e 2), riguardanti l'indicazione dei corrispondenti marchi;
- b) punto 4), riguardante l'assenza di corteccia;
- c) punto 5), riguardante il tenore di umidità;

**▼B**

d) punto 7), riguardante il documento di accompagnamento.

*Articolo 4***Immagazzinamento e spostamento**

1. Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.
2. Nel caso in cui le scatole siano movimentate prima o dopo i controlli di cui all'articolo 3, esse sono movimentate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.
3. Nel caso in cui le scatole siano movimentate dopo i controlli di cui all'articolo 3, la persona che le movimenta notifica all'organismo ufficiale responsabile o agli organismi ufficiali responsabili il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.

Nel caso in cui, dopo i controlli di cui all'articolo 3, le scatole siano immagazzinate in un luogo diverso da quello in cui tali controlli sono stati effettuati, la persona che le immagazzina notifica all'organismo ufficiale responsabile il luogo di immagazzinamento nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.

*Articolo 5***Notifica di non conformità**

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alle condizioni di cui all'allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale responsabile viene a conoscenza di detta spedizione.

*Articolo 6***Comunicazioni relative alle importazioni**

Lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative al numero di spedizioni introdotte sul suo territorio e una relazione sui controlli di cui all'articolo 3 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

*Articolo 7***Data di scadenza**

La presente decisione scade il ►**M1** 31 dicembre 2020 ◀.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

**▼B***ALLEGATO***CONDIZIONI RELATIVE ALLE SCATOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Le scatole di cui all'articolo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007;
- 2) sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America;
- 3) nel caso in cui le scatole siano state riparate dal 1° settembre 2007 il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE;
- 4) le scatole sono realizzate in legno scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
  - a) presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza); oppure
  - b) se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm<sup>2</sup>;
- 5) il loro tenore di umidità non supera il 20 %;
- 6) sono sempre stati immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;
- 7) sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6).